



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO

nella persona del Presidente del Consiglio *dell'Ordine degli Psicologi del Veneto*, Dr. Marco Nicolussi.

Istituito con la Legge 18/02/1989 n.56, secondo la quale, tra i vari articoli, indica: l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico;

Considerato che *l'Ordine degli Psicologi del Veneto* ritiene essenziale promuovere la professione di psicologo presso le organizzazioni, aziende, enti e istituzioni pubbliche e private affinché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;

Osservato che tra i propri compiti vi è quello di promuovere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività.

E

L'Associazione *Speranzaalavoro* nella persona della Segretaria Laura Moro,

nella prospettiva di:

- rafforzare le attività di assistenza e sostegno alla persona realizzate dall'Associazione *Speranzaalavoro*;
- favorire un'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche;
- favorire l'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere lo sviluppo di una cultura del benessere, della salute e della qualità della vita delle persone;



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ordine degli Psicologi del Veneto (di seguito *O.P.V.*) si impegna ad informare gli psicologi iscritti all'Albo del Veneto e a richiederne la disponibilità a fornire prestazioni professionali, di seguito specificate, a favore di coloro che si rivolgono all'Associazione *Speranza al lavoro* (di seguito "*Speranza al lavoro*") e ai loro familiari (di seguito Utenti). Si conviene che il termine "familiari" è da intendersi in senso esteso comprendendo con esso anche i conviventi, le vedove/i, etc.

Art.2

Le prestazioni saranno erogate dagli Psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi (art. 1 legge 56/89) e dagli Psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi degli artt. 3 e 35 legge 56/89, che manifesteranno la volontà di aderire al presente Protocollo d'Intesa. Da tale elenco si potranno quindi evincere i nominativi di coloro che sono abilitati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. L'*O.P.V.* si impegna a pubblicare l'apposito elenco di coloro che daranno la disponibilità, presso il proprio sito internet (<http://www.ordinepsicologiveneto.it>); l'elenco sarà accessibile anche dalla pagina internet di *Speranza al lavoro* (<http://www.speranzaalavoro.it>).

Art.3

Le prestazioni oggetto del presente Protocollo d'Intesa saranno così determinate:

- primo incontro gratuito;
- disponibilità dello psicologo al secondo incontro gratuito;
- per le prestazioni successive si pattuisce uno sconto del 30% rispetto alla normale tariffa praticata dal professionista, con suggerimento di non superare l'importo di euro 50 per prestazione;
- qualora lo psicologo, nell'esercizio della sua attività professionale ritenga utile il supporto e/o l'invio della persona presso altre forme di intervento di cura, predisporrà, in accordo con l'utente ed eventualmente la famiglia e/o il medico di medicina generale, le modalità necessarie affinché ciò avvenga.



Art.4

L'O.P.V. si impegna ad organizzare insieme a *Speranzaalavoro*, eventi (convegni, conferenze, seminari, ecc.) finalizzati ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche psicologiche socialmente rilevanti, con particolare riferimento all'attuale crisi economica. *Speranzaalavoro* e O.P.V. potranno divulgare sul proprio sito internet, un apposito spazio dedicato alle iniziative derivanti dal presente Protocollo d'Intesa. In tali spazi saranno collocate le eventuali iniziative concordate con le parti.

Art.5

L'O.P.V. riconosce a *Speranzaalavoro* lo status di partner per la condivisione di iniziative applicabili su gruppi di individui, finalizzate alla promozione della salute e del benessere psicologico delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni.

Art. 6

Speranzaalavoro si impegna a divulgare il presente Protocollo d'Intesa promuovendolo tramite il sito internet e altri canali istituzionali.

Art.7

Il presente atto costituisce l'avvio di una collaborazione - tra i firmatari - suscettibile di ulteriori forme di cooperazione, che verranno definite e formalizzate di volta in volta dagli stessi.

Art.8

Il Protocollo d'Intesa entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato annualmente, salvo disdetta di una delle parti data con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Mestre VE, 24 luglio 2012

Dott. Marco Nicolussi

Dott.ssa Laura Moro

Presidente
Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi del Veneto

Segretaria
SPERANZAALAVORO
Speranzaalavoro
www.speranzaalavoro.it
c.f. 90168120270